

**Raccomandata
Spettabile
Progen S.r.l.s.
Via Luraghi snc
C/O Consorzio il Sole
80038 Pomigliano D'Arco**

Milano, 7 Febbraio 2019

Oggetto: contratto di finanziamento mediante cessione di quote degli emolumenti [REDACTED] a nome [REDACTED]

Facciamo seguito alla comunicazione pervenuta il 06.01.2019 e, nel merito del finanziamento in oggetto del 19.06.2007, anticipatamente estinto il 21.07.2011, segnaliamo che [REDACTED] con missiva, comunicava l'avvenuta cessione - in favore di [REDACTED] dei crediti e di tutti i diritti di natura patrimoniale vantati dalla stessa in relazione al contratto in oggetto.

Precisiamo, quindi, che in occasione dell'elaborazione del conteggio di anticipata estinzione del finanziamento, [REDACTED] ha proceduto, conformemente a quanto contrattualmente pattuito, ad un'equa riduzione del costo complessivo del debito, provvedendo a stornare - oltre agli interessi nominali sulle rate a scadere anche una quota parte delle "commissioni finanziarie", pari ad € 1577,11.

Pro bono pacis e senza riconoscimento alcuno, rimborsiamo **€ 1.954,06**, come previsto dal criterio "*pro-rata temporis*", quale ulteriore ristoro delle "commissioni finanziarie" già stornate in sede di elaborazione del conteggio di anticipata estinzione.

Per quanto concerne la pretesa di rimborso delle commissioni intermediario incaricato, segnaliamo che le commissioni relative all'intervento del mediatore/agente (in generale, all'intermediario del credito) costituiscono un esborso non collegabile alla durata del piano di ammortamento del finanziamento, bensì un compenso interamente ed immediatamente maturato all'atto del perfezionamento del contratto medesimo e, pertanto, non suscettibile di rimborso.

Ciononostante, senza riconoscimento alcuno e sebbene non contrattualmente pattuito, la scrivente provvederà a rimborsare quota parte delle provvigioni, sempre secondo il criterio del "*pro-rata temporis*", per **€ 918,72**.

Relativamente alla richiesta di rimborso del premio assicurativo pagato e non goduto, ricordiamo che la regolamentazione di settore applicabile alle polizze emesse da [REDACTED] in relazione ai finanziamenti quale quello sottoscritto, nonché norma specifica di rango primario,

prevedono l'onere in capo alla compagnia assicurativa di rifondere al mutuatario, che esercita la facoltà di estinzione anticipata, il rimborso della quota parte di premio non goduto.

Rileviamo, in ogni caso, che l'asserito diritto al rimborso del rateo di premio a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, laddove esistente, sarebbe oggi comunque prescritto ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, essendo ormai trascorsi più di 2 anni dalla data di estinzione del finanziamento.

Provvediamo, in ogni caso, a rimborsare € 5.048,72 a titolo di premio non goduto, sempre secondo il criterio del "*pro-rata temporis*".

Stante quanto indicato, non ravvisiamo più alcuna motivazione a fondamento della richiesta risarcitoria formulata, atteso che la scrivente, nella quantificazione del debito residuo in relazione al contratto in parola, ha correttamente operato applicando le condizioni contrattuali negoziate e, quindi, debitamente accettate con la sottoscrizione del contratto in parola, provvedendo altresì a ridurre ulteriormente il costo totale del credito, tanto in sede di conteggio di anticipata estinzione quanto con le somme qui offerte, per complessivi € 9.498,61 che, con assegno intestato al cliente, allegato ad altra missive, inoltreremo.

Vi informiamo, infine, che nessun rimborso è previsto a favore del Cliente a titolo di quote versate in eccedenza, successivamente all'estinzione anticipata della posizione.

Cordiali saluti.